

Questa disposizione, secondo me, deve interpretarsi nel senso che, non essendovi all'attuazione del Codice nuovo, gli stabilimenti penali ai quali il Codice stesso faceva riferimento, le pene di tutti i condannati e col vecchio e col nuovo Codice, si dovevano scontare negli stabilimenti che esistevano, così come si trovavano. Ma non poteva certo significare, come venne ritenuto, che i condannati scontassero la loro pena con le modalità con la quale la pena era istituita e concepita dal vecchio Codice: tant'è vero che l'articolo 36 delle stesse disposizioni transitorie per l'attuazione del nuovo Codice diceva chiaro come alle antiche pene si dovessero sostituire le nuove, per i già condannati al momento dell'attuazione del nuovo Codice.

Fatto sta che l'articolo 38 in questione fu invece interpretato nel senso che i disgraziati condannati ai lavori forzati prima del nuovo Codice rimanessero con la catena al piede poichè l'avevano a tenore del Codice abolito.

Vero è che con decreto 1º febbraio 1891 venne dappoi pubblicato un nuovo regolamento generale carcerario, ma esso all'articolo 185 non fece che ripetere il concetto che ai condannati ai lavori forzati anteriormente al nuovo Codice, si dovesse conservare la catena. Soltanto abolì l'incatenamento in coppia e ispirandosi a criteri più miti del regolamento 7 marzo 1878 divise i condannati in due categorie e assegnò a ciascuna le due qualità di catene meno pesanti contemplate dal regolamento stesso del 1878.

Così si ebbero due categorie di condannati: i condannati ai lavori forzati, precedentemente al 1º gennaio 1890, per i quali sussistette l'obbligo della catena; i condannati alla reclusione dopo il 1º gennaio 1890, senza la catena; quantunque si trattasse di condannati a pene uguali, essendo stati, come si disse, i lavori forzati aboliti dal Codice attuale e convertiti nella pena della reclusione. E questa situazione divenne più singolare, quasi non lo fosse già abbastanza, per effetto di una così detta risoluzione di massima del Ministero di grazia e giustizia, comunicata al Ministero dell'interno con lettere 14 novembre 1897 e 20 marzo 1898. In forza di questa risoluzione, la catena venne soppressa per i detenuti la cui pena perpetua era stata commutata in temporanea per grazia sovrana, disposizione questa che non saprei da quale criterio sia stata suggerita. Quando infine si aggiunga che es-

nerati dall'obbligo della catena sono coloro che a giudizio del medico degli stabilimenti di pena, ne possono risentire grave danno nella salute; e qualche volta anche i detenuti addetti all'arte muraria, per i quali è una necessità l'aver la maggior libertà dei movimenti del corpo; ognuno può immaginarsi quale e quanta disparità di trattamento esista in via di fatto fra i condannati alla pena dei lavori forzati oggi convertita in quella della reclusione, antecedentemente all'attuazione del nuovo Codice, non solo rispetto ai condannati alla stessa pena dopo tale attuazione, ma anche fra essi stessi; e quanti malumori e cause di indisciplinezza tali disparità possono cagionare e cagionino.

In questa condizione di cose, io non posso che assicurare l'interrogante, che, d'accordo col ministro di grazia e giustizia, senza voler dichiarare che dovevasi ritenere senz'altro cessato l'obbligo della catena col primo gennaio 1890, epoca dell'attuazione del nuovo Codice, come sarebbe mia personale convinzione, il Ministero dell'interno presenterà alla firma reale un decreto, in forza del quale verrà abolito per tutti i condannati alla pena dei lavori forzati anteriormente al 1º giugno 1890, l'obbligo della catena. (*Approvazioni — Commenti*).

Per tal modo, cesserà un aggravamento di pena che se non fosse contrario al vigente Codice penale, sarebbe sempre non indispensabile per la custodia dei detenuti, indifferente per la loro emenda, lesivo dei principî di umanità, che mai devonsi dimenticare anche nelle pene, ripugnante a ogni animo gentile.

Talamo, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

Presidente Parli.

Talamo, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho da aggiungere parola a quanto ha detto il sotto-segretario per l'interno, salvo che il Ministero di grazia e giustizia coopererà con quello dell'interno perchè questo sconcio venga a cessare.

Presidente. L'onorevole Spirito Francesco ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta ricevuta.

Spirito Francesco. Sono pienamente soddisfatto delle dichiarazioni e della assicurazione avuta dai due rappresentanti del Governo.

Poco tempo fa io andai a fare una visita al bagno penale di Procida, e ivi fui sorpreso nel vedere come molti condannati trascinassero ancora la catena al piede. Ne domandai spiegazione e mi si disse che